

**IMPRESE E TAX PLANNING 77****Delega fiscale:  
i cambi di regole  
che scattano  
da quest'anno**

De Stefani ▶ pagina 36

**Delega fiscale.** Le novità contenute nei decreti legislativi in corso di approvazione

# L'attuazione della riforma rivede il tax planning

## Molte disposizioni per le imprese in vigore già dal 2015

**Luca De Stefani**

— Molte delle novità introdotte dai tre **decreti legislativi**, approvati dal Governo in attuazione della riforma fiscale, avranno efficacia retroattiva dal **1° gennaio** di quest'anno. Come si nota nella tabella a lato, infatti, molte norme si applicheranno «a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto» legislativo che lo prevede. I decreti legislativi entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi, se questa avverrà quest'anno, le **imprese** e le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dovranno applicare da subito le relative novità.

**Abuso del diritto**

Le attese disposizioni sull'abuso del diritto e sull'elusione fiscale avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del relativo decreto che le sta introducendo, ma si applicheranno «anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo» (articolo 10-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212).

**Rinuncia ai finanziamenti soci**

Sarà applicabile retroattivamente dall'inizio di quest'anno (periodo d'imposta in corso a quello di entrata in vigore del decreto legislativo sulla crescita e sulle internazionalizzazioni), la stretta sulle rinunce da parte dei soci di società del loro credito verso queste ultime. La rinuncia sarà fiscalmente tassata, come sopravvenienza attiva, per la parte che eccede il relativo valore fiscale, il quale deve essere comunicato alla società dal socio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

**Perdite su crediti**

Dall'inizio di quest'anno, poi, sarà possibile dedurre le perdite su crediti, non solo quando risultino da elementi certi e precisi (che sussistono comunque in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, operata in applicazione dei principi contabili) o per i crediti di modesta entità ovvero nei casi di debitore assoggettato a procedure concorsuali o ad accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis, Rd 267/1942), ma anche nei casi in cui il debitore sia assoggettato a procedure estere equivalenti di Stati con i quali esiste un ade-

guato scambio di informazioni (dalla data di ammissione) ovvero abbia concluso un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 67, Rd 267/1942 (dalla data di iscrizione nel registro delle imprese).

**Spese di rappresentanza**

Dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del Dlgs sulla crescita e sulle internazionalizzazioni, quindi, se il decreto entrerà in vigore quest'anno, dal 2016 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), aumenteranno le percentuali degli scaglioni dei ricavi e proventi

della gestione caratteristica (importi non variati), ai fini della loro deduzione diretta nel periodo d'imposta di sostenimento: 1,5% (prima 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro, 0,6% (prima 0,5%) per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro e 0,4% (prima 0,1%) per la parte eccedente 50 milioni di euro. Queste percentuali, oltre che il valore unitario dei 50 euro per gli omaggi completamente deducibili (senza dover rispettare il sud-

detto test), potrà essere modificato anche con un semplice decreto del Mef. Infine, sarà ancora possibile "capitalizzare" fiscalmente le spese di pubblicità e ammortizzarle in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

**Fattura elettronica**

Dal 1° luglio 2016, l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione delle aziende e dei professionisti gratuitamente un servizio per la "generazione" e la "trasmissione" delle fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione. Dalla stessa data, solo per specifiche categorie di soggetti, da individuare con apposito decreto del Mef, saranno messi a disposizione gratuitamente software «open source» per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, anche verso soggetti diversi dalla Pa.

Dal 1° gennaio 2017, infine, i soggetti Iva potranno utilizzare il sistema di interscambio (Sdi), per la trasmissione e la ricezione (non la conservazione) delle fatture elettroniche tra soggetti Iva residenti. Inoltre, sempre dalla stessa data, le "informazioni acquisite" dal Sdi saranno messe a disposizione dei contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## In attuazione della delega fiscale

### DECRETO LEGISLATIVO SULLA FATTURA ELETTRONICA

Il decreto, in via di pubblicazione, composto da 7 articoli, agevola l'utilizzo della fattura elettronica tra privati

**DAL 1° LUGLIO 2016**  
**ARTICOLO 1, COMMA 1**

*La novità*

- L'agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei

contribuenti gratuitamente un servizio per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche.

**AL PRIMO GENNAIO 2017**  
**ARTICOLO 1, COMMA 2**

*La novità*

- L'agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei

contribuenti il sistema di interscambio (SDI), per la trasmissione delle fatture elettroniche tra soggetti Iva residenti.

### DECRETO LEGISLATIVO SULL'ABUSO DEL DIRITTO

Il decreto in via di pubblicazione, che prevede 8 articoli, disciplina normativamente per la prima volta l'abuso del diritto

**ENTRO L'ANNO**  
**ARTICOLO 1**

*La novità*

- Nuova disciplina dell'abuso del

diritto o elusione fiscale

*L'entrata in vigore*

- La norma prevede "Dal primo giorno del mese successivo alla

data di entrata in vigore del decreto legislativo sull'abuso del diritto e si applicano anche alle operazioni poste in essere

in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo"

### DECRETO LEGISLATIVO SULLA CRESCITA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il decreto in via di pubblicazione, composto da 16 articoli, riorganizza le norme fiscali applicate agli stranieri che operano in Italia e viceversa.

**ENTRO IL 2015**  
**ARTICOLO 1**

*La novità*

- Accordi preventivi con le Entrate per le imprese che hanno un'attività internazionale, relativamente ai prezzi di trasferimento con Cfc, ai valori di uscita o di ingresso per trasferimento

residenza, alle stabili organizzazioni, ai dividendi, interessi, royalties, ecc.

*L'entrata in vigore*

- Dalla data che verrà fissata dal provvedimento attuativo delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo sulle

internazionalizzazioni.

**ARTICOLO 2**

*La novità*

- Interpelli per nuovi investimenti superiori a 30.000.000 euro, circa il trattamento fiscale del piano di investimento e l'abuso di diritto.

*L'entrata in vigore*

- Dalla data di emanazione del provvedimento attuativo delle Entrate, da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto attuativo del MEF, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo sulle internazionalizzazioni.

**DAL 1° GENNAIO 2015**  
**ARTICOLO 3**

*La novità*

- Modifica alla tassazione dei dividendi da soggetti residenti in Stati black-list.

- Modifiche alle regole del consolidato fiscale

**ARTICOLO 8**

*La novità*

- Cambio di riferimento, da soggetti non residenti in uno Stato indicati nella "white-list" a soggetti residenti in Stati indicati nella "black-list"

scambio di informazioni

**ARTICOLO 11**

*La novità*

- Regole sulla sospensione della tassazione in caso di trasferimento all'estero

**ARTICOLO 13**

*La novità*

- Le rinunce da parte dei soci di crediti verso la società (debiti per la società) sono sopravvenienze attive solo per la parte che eccede il valore fiscale

**ARTICOLO 5**

*La novità*

- Deduzione dei costi di acquisto di beni e servizi da soggetti in Stati black-list, entro il limite del loro valore normale

**ARTICOLO 10**

*La novità*

- Modifica alla disciplina dei Paesi e territori che consentono un adeguato

**ARTICOLO 12**

*La novità*

- Valori fiscalmente rilevanti delle attività e delle passività, in caso di trasferimento della residenza dall'estero in Italia

**ARTICOLO 16**

*La novità*

- Estensione a tutti i contribuenti della detrazione delle imposte pagate all'estero e della loro riportabilità

**DAL 1° GENNAIO 2016**  
**ARTICOLO 4**

*La novità*

- Modifica alle regole di calcolo del Rol ai fini della deduzione degli interessi passivi, con inclusione dei dividendi da società

controllate estere. Eliminazione del limite alla deduzione degli interessi passivi per i prestati obbligazionari

**ARTICOLO 7**

*La novità*

- Nuove regole di tassazione delle stabili organizzazioni di società estere in Italia

**ARTICOLO 9**

*La novità*

- Aumento dei limiti di deduzione delle spese di

rappresentanza

**ARTICOLO 14**

*La novità*

- Opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite di tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero